

STATUTO ATMA
TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1

Costituzione e denominazione.

1. Ai sensi del bando di gara pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 2006/S 103-110510 del 01/06/2006 da Conerobus S.p.A., quale stazione appaltante, in applicazione dell'art. 20-bis, comma 1, lett. b) della legge regionale Marche n. 45/1998 e dell'articolo 2615-ter del codice civile, è costituita una società consortile per azioni denominata "ATMA Azienda Trasporti e Mobilità di Ancona e Provincia società consortile per azioni" che in questo statuto verrà più brevemente chiamata "Società".

2. La società è costituita ai sensi delle predette norme di legge, a seguito di espletamento di procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato, per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano, suburbano ed urbano della provincia di Ancona e dei comuni di Ancona, Jesi, Senigallia, Falconara Marittima, Castelfidardo e Sassoferrato.

Art. 2

Sede

1. La Società ha sede legale in Ancona. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione la Società potrà trasferire la sede nel territorio nazionale ed istituire sedi secondarie amministrative e filiali in Italia e all'estero.

Art. 3

Durata

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2030 e sarà automaticamente prorogata fino alla cessazione della gestione del servizio derivante dall'affidamento di cui al precedente articolo 1 e da eventuali proroghe o novazioni disposte dall'autorità competente. La durata potrà essere ulteriormente prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Art. 4

Domiciliazione

1. Il domicilio dei Soci e degli amministratori, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 5

Oggetto Sociale

1. La società è stata costituita in adempimento al bando di gara di cui al precedente articolo 1, ha per oggetto la gestione del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano, suburbano ed urbano della Provincia di Ancona e dei comuni di Ancona, Senigallia, Castelfidardo, Jesi, Falconara Marittima e Sassoferrato.

La società potrà concorrere alle procedure di gara che verranno esperite in Italia ed all'estero, per l'affidamento dei servizi di mobilità urbana ed extraurbana.

2. La Società è costituita ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, quindi con natura e finalità consortili.

La società, in considerazione della sua natura giuridica e degli scopi che persegue, non si prefigge, di regola, scopo di lucro diretto, costituendo il suo fine assumere la gestione dei servizi di mobilità anzidetti utilizzando le risorse e le caratteristiche specifiche dei propri soci.

Pertanto, agisce in nome e conto proprio e nell'interesse e per conto dei soci, ferma restando la responsabilità dei medesimi nei confronti della Amministrazione Pubblica affidante, di altre autorità appaltanti e dei terzi.

La società:

- a) stipula con l'Amministrazione Pubblica affidante i contratti di servizio;
- b) ripartisce tra i soci il servizio di trasporto pubblico oggetto di affidamento da parte dei competenti enti pubblici, secondo quanto stabilito dal regolamento o dall'Assemblea dei soci;

c) garantisce l'osservanza delle disposizioni delle autorità pubbliche circa l'attuazione dei servizi affidati, e ciò anche infliggendo sanzioni e penalità ai soci;

3. La Società ha come scopo primario la gestione dei servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano, di quelli relativi ad esigenze di carattere scolastico, turistico, culturale – con qualsiasi modalità vengano svolti - nonché di ogni altro servizio che, rispetto al trasporto, presenti carattere di connessione, strumentalità e complementarietà e che siano ritenuti utili e remunerativi per l'attività sociale.

4. Attraverso la Società i Soci intendono coordinare e disciplinare le proprie rispettive attività per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale, avvalendosi anche del personale dei Soci medesimi, armonizzando i processi produttivi ed organizzativi comuni per l'ottimizzazione della gestione, la riduzione dei costi e il miglioramento del servizio all'utenza, tanto nell'ambito delle attività a rilevanza interna rispetto ai singoli Soci, che nell'ambito delle attività a rilevanza esterna, attraverso l'acquisizione di commesse e/o appalti di servizi o lavori, anche mediante la partecipazione a procedure concorsuali.

5. La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale ha comunque il potere di acquisire partecipazioni anche di minoranza in Società aventi oggetto analogo o affine al proprio, purché nel rispetto dell'art. 2361 del codice civile e senza che ciò comporti sollecitazioni al pubblico risparmio.

Quanto sopra dovrà avvenire sulla base di piani tecnico-finanziari che ne dimostrino la convenienza economica per la società.

6. La società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari che verranno reputate dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la prestazione di garanzie reali o personali anche a favore di terzi.

7. È fatto divieto alla Società di esercitare la sollecitazione al pubblico risparmio e in particolare le attività riconducibili alla qualifica di intermediario finanziario di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1°sett. 1993, n. 385.

8. Per il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà coordinare le proprie iniziative con le altre Aziende o Società fornitrici di servizi pubblici anche attraverso la costituzione di Associazioni temporanee di Impresa e la partecipazione a Consorzi o a qualsiasi altro ente giuridico.

Art. 6

Relazioni con il pubblico

1. Per i servizi assegnati in gestione alla società, la stessa assicura l'informazione agli utenti e in particolare promuove iniziative per garantire la diffusione e la valorizzazione del trasporto pubblico urbano ed extraurbano.

TITOLO II

CAPITALE – CONTRIBUTI - SOCI –AZIONI

Art. 7

Capitale sociale

1. Il capitale della società è determinato in € 500.000,00= (cinquecentomila virgola zero) ed è diviso in n. 5.000 (cinquemila) azioni nominative di € 100,00= (cento virgola zero) ciascuna.

2. Le eventuali proposte di variazione del capitale sociale possono essere deliberate a condizione che ciò non comporti il venir meno della prevalenza del capitale della società Conerobus S.p.A., come definito all'art. 9, comma 4.

3. Gli aumenti di capitale sociale sono riservati ai soci in proporzione alle azioni possedute. Tale diritto può essere ceduto con le procedure di cui al successivo art. 10.

Art. 8

Contributi dei Soci

1. Ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile i Soci sono tenuti alla prestazione di contributi in denaro, non assimilabili ad apporti in capitale.

2. I contributi sono di natura ordinaria o straordinaria.

3. Sono contributi ordinari quelli richiesti ai Soci, con cadenza annuale, necessari per far fronte alle spese di ordinaria gestione della Società e deliberati nel loro ammontare in proporzione della quota di

capitale sociale da ciascuno posseduta ovvero in base ad altri criteri di ripartizione stabiliti dal regolamento consortile e/o dall'assemblea dei soci.

4. Sono contributi straordinari quelli finalizzati a finanziare progetti ed iniziative specifiche della Società nell'interesse di singoli Soci; ad essi fanno fronte esclusivamente i Soci interessati.

Art. 9

Soci

1. Sono Soci della Società, all'atto della costituzione, la società Conerobus S.p.A. e la società aggiudicataria della gara di cui all'articolo 1.2 del presente statuto. Le azioni sottoscritte dai soci non possono essere trasferite a terzi per il periodo di 5 (cinque) anni dalla costituzione della società.

2. Possono essere Soci della Società esclusivamente le società che abbiano ad oggetto il servizio di trasporto pubblico locale.

3. La qualità di socio viene acquisita unicamente mediante l'iscrizione nell'apposito libro soci e comporta l'accettazione incondizionata dell'atto costitutivo, dello Statuto e del regolamento della società eventualmente deliberato dall'assemblea ordinaria dei soci.

4. Il capitale sociale deve appartenere almeno per il 60% delle azioni alla società Conerobus S.p.A..

Art. 10

Azioni

1. Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa. La Società riconosce un solo titolare per ciascuna azione. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.

2. Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione. Le azioni e i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia né concessi in usufrutto.

Art. 11

Condizioni per l'alienazione delle azioni, diritti di opzione e prelazione

1. Il trasferimento delle azioni è soggetto alla seguente disciplina: per trasferimento si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita - a puro titolo esemplificativo - i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario, donazione.

2. Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

3. Il socio che intenda trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione deve darne preventiva comunicazione agli altri soci inviando

all'organo di amministrazione, mediante lettera raccomandata a/r posta elettronica certificata o con qualunque altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, una dichiarazione contenente il numero delle azioni che intende trasferire, il nome dell'acquirente, il prezzo, le modalità di pagamento nonché le altre condizioni richieste;

4. L'organo di amministrazione provvede ad informare gli altri soci mediante invio di una raccomandata a/r, posta elettronica certificata o con qualunque altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da spedire all'indirizzo risultante dal libro soci entro 5 (cinque) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra;

5. Gli altri soci, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, qualora vogliano esercitare la prelazione, sono tenuti a darne formale comunicazione mediante l'invio di una raccomandata a/r, posta elettronica certificata o con qualunque altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, alla parte offerente e all'organo di amministrazione. I soci che ne facciano contestuale richiesta avranno diritto ad una ulteriore prelazione sulla porzione di partecipazione su cui non è stato esercitato il diritto di prelazione dagli altri soci; la ripartizione (salvo diverso accordo fra i soci interessati) sarà effettuata in proporzione alle rispettive partecipazioni;

6. Qualora un socio intenda esercitare il diritto di prelazione nel caso in cui il trasferimento non avvenga

verso corrispettivo in denaro, il prezzo delle azioni sarà determinato da un arbitratore nominato, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta di nomina - che dovrà risultare dalla comunicazione di esercizio della prelazione di cui al precedente punto 11.5 - da tutti gli interessati in accordo fra loro o, in difetto, entro 15 (quindici) giorni, dal Presidente della Camera arbitrale Leone Levi della Camera di Commercio di Ancona su richiesta della parte più diligente. Nella propria valutazione l'arbitratore dovrà tener conto, con equo apprezzamento, della natura delle azioni, della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione sul mercato, del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente ove egli appaia in buona fede, nonché di ogni circostanza e condizione idonea al fine della determinazione del reale valore delle azioni.

7. L'arbitratore dovrà svolgere il suo compito nel termine di 30 (trenta) giorni dall'accettazione della carica e dovrà, nei 5 giorni successivi, comunicare il prezzo, mediante raccomandata a/r, posta elettronica certificata o con qualunque altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, al socio/i offerente/i, al/i socio/i che hanno esercitato la prelazione e, per conoscenza, all'organo di amministrazione. Il prezzo come sopra indicato sarà vincolante per tutte le parti.

8. Il diritto di prelazione si intenderà decaduto se, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui all'articolo precedente, esso non dovesse essere esercitato per tutte le azioni offerte.

9. Ove la prelazione non venisse esercitata con le modalità e nei termini sopra indicati, il socio offerente potrà cedere le azioni all'acquirente solo dopo che l'assemblea dei soci, che delibererà a maggioranza assoluta - senza tener conto della partecipazione del socio alienante, sia ai fini della determinazione del quorum costitutivo che di quello deliberativo, abbia espresso, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua richiesta, il proprio gradimento riguardo all'acquirente. In caso di rifiuto di gradimento l'assemblea dei soci dovrà, nello stesso termine, indicare il nominativo di altro acquirente a parità di prezzo e delle altre condizioni. Nel caso in cui l'assemblea dei soci non provveda alla suddetta indicazione, il consenso si intenderà tacitamente prestato ed il socio offerente potrà liberamente cedere la partecipazione all'acquirente indicato.

10. L'acquirente, ai fini della regolarità del trasferimento, dovrà far pervenire al Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dallo stesso, l'atto di vendita perché venga verificato il rispetto delle condizioni di cui al precedente comma 3.

Art. 12

Certificati azionari

1. La società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari, se non richiesti dal socio interessato. Essa può emettere certificati provvisori firmati da almeno due amministratori, fra i quali il Presidente.

Art. 13

Obbligazioni

1. La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2410, c.c. e seguenti, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 14

Recesso

1. Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

I termini, le modalità per la determinazione del valore delle azioni per il recesso sono quelle previste dagli artt. 2437 bis e ter del codice civile.

2. Il recesso è però condizionato dalla preventiva offerta di vendita, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti art. 9 e 11, delle azioni di proprietà del socio che intende recedere.

Art. 15

Esclusione

1. Il socio potrà essere escluso dalla società:

- a) ove non sia più in grado di partecipare al raggiungimento dell'oggetto sociale,
- b) qualora abbia interessi contrari a quelli della società,
- c) qualora abbia perso i requisiti di cui all'art. 9 del presente statuto,
- d) nel caso in cui versi in stato di liquidazione o abbia cessato l'attività di fatto o sia stato assoggettato a

qualunque procedura concorsuale ai sensi delle leggi.

2. L'esclusione è deliberata dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio di amministrazione.

3. La comunicazione della deliberazione di esclusione dalla società è effettuata dal presidente a mezzo lettera raccomandata con a.r., posta elettronica certificata o con qualunque altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento. L'esclusione ha efficacia dal giorno successivo a quello in cui la comunicazione sia pervenuta al socio.

TITOLO III GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 16

Sistema di amministrazione e controllo. Organi

La Società adotta per la propria amministrazione e per il controllo il sistema tradizionale.

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale.

Art. 17

L'Assemblea: Convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea generale dei soci è costituita da tutti gli azionisti e rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni, adottate in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

2. L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente o su richiesta del Consiglio di Amministrazione ovvero su richiesta del Collegio Sindacale o da 1/10 dei Soci (art. 2367 del codice civile); la decisione e le richieste suddette debbono contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.

3. La convocazione avviene mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza, anche eventualmente in seconda convocazione. L'assemblea può tenersi anche fuori dalla sede sociale, purché sul territorio italiano; l'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e dei tempi in cui possono essere consultati i documenti relativi ai suddetti argomenti.

L'avviso di cui sopra deve essere comunicato ai soci con lettera raccomandata a/r, posta elettronica certificata o con qualunque altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'Assemblea, e deve essere spedito agli indirizzi risultanti dal libro Soci.

4. I soci, cui compete il diritto d'intervento alle adunanze dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2370 c.c., possono farsi rappresentare da procuratore munito di delega per la specifica adunanza, ai sensi dell'art. 2372 c.c., che comunque non può essere conferita a membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o a dipendenti della società; nessuno può rappresentare più di 1 socio.

5. Le adunanze dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente della Società o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in loro assenza, la presidenza è assunta da uno dei rappresentanti dei Soci presenti, nominato seduta stante dall'Assemblea.

6. L'Assemblea nomina un Segretario, con il compito di redigere il verbale dell'adunanza, ai sensi dell'art. 2375 c.c., che viene letto ed approvato a conclusione dei lavori o all'inizio di quelli dell'adunanza immediatamente successiva.

7. I verbali delle adunanze sono raccolti in un apposito registro e sottoscritti dal presidente e dal Segretario. Nei casi previsti dalla legge, o qualora lo decida il Consiglio di Amministrazione, il verbale è redatto da un notaio. Ogni socio presente all'adunanza ha diritto all'integrale inserimento a verbale di sue dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

8. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri incaricati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione le modalità di collegamento audio/video.
9. E' facoltà dell'organo amministrativo prevedere lo svolgimento dell'assemblea esclusivamente con sistemi di collegamento audio/video, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente comma.

Art. 18

Assemblea Ordinaria: costituzione, funzioni, poteri, deliberazioni

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita – tenuto conto delle condizioni di cui agli artt. 2368 e 2369 cc - in prima convocazione con la presenza di almeno il 70% del capitale sociale, in seconda convocazione con la presenza di almeno la maggioranza del capitale sociale. Il Presidente, prima di dare avvio ai lavori, accerta la regolarità della convocazione e delle deleghe, nonché il numero dei soci presenti, curando l'annotazione a verbale dell'esito di tali accertamenti.
 2. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria occorre il voto favorevole del 70% del capitale sociale in prima convocazione e della maggioranza del capitale sociale presente in Assemblea in seconda convocazione.
 3. Sono riservate all'Assemblea Ordinaria: l'approvazione del Bilancio; la determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la loro nomina, secondo quanto previsto dall'articolo 20; la nomina del Presidente e dei componenti del Collegio Sindacale; la determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente, ai Sindaci ed al Presidente del Collegio Sindacale, nonché i criteri per la determinazione – da parte del Consiglio di Amministrazione – del compenso da riconoscere al Presidente e agli altri Consiglieri per l'espletamento delle attività e per l'esercizio dei poteri specificatamente affidati dal Consiglio medesimo; le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; tutte le materie ad essa sottoposte dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale e quanto altro attribuito da disposizioni di legge o dall'atto costitutivo o dal presente statuto.
- L'Assemblea ordinaria delibera inoltre sull'autorizzazione relativa alle seguenti operazioni di gestione:
- a) trasferimento, mediante vendita, permuta o conferimento, di ramo/i aziendale/i quando il corrispettivo di trasferimento sia superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero);
 - b) trasferimento, mediante vendita, permuta o conferimento, di beni immobili quando il corrispettivo di trasferimento sia superiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero);
 - c) trasferimento, mediante vendita, permuta o conferimento, di beni immateriali quando il corrispettivo di trasferimento sia superiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero);
 - d) partecipazione o costituzione di società, consorzi o enti collettivi e di associazioni temporanee di impresa.
 - e) approvazione di programmi ed attività che comportino investimenti superiori al valore del capitale sociale.
 - f) partecipazione della società a gare per l'affidamento di servizi di trasporto pubblico locale;
 - g) transazioni.
4. L'Assemblea nomina il Presidente e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dall'art. 20.

Art. 19

Assemblea straordinaria: costituzione, funzioni, poteri, deliberazioni

1. L'Assemblea straordinaria si intende validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno il 70% del capitale sociale.
2. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria occorre il voto favorevole del 70% del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - a) modifica dello Statuto;
 - b) cambiamento dell'oggetto sociale;
 - c) operazioni di scissione, fusione e trasformazione;
 - d) scioglimento e proroga della Società;
 - e) nomina di uno o più liquidatori e determinazione dei loro poteri;
 - f) revoca dello stato di liquidazione;
 - g) trasferimento della sede sociale all'estero;
 - h) emissione di obbligazioni e di azioni privilegiate.

Art. 20

Consiglio di Amministrazione: composizione, nomina e poteri

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre oppure cinque membri. Spetta all'assemblea ordinaria deliberare sulla composizione dell'organo di amministrazione prima di procedere alla nomina.
2. La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene a seguito della presentazione di liste di candidati. Ogni socio può depositare, presso la sede della società, entro il termine ultimo dell'apertura dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, una lista con un numero di candidati non inferiore al numero minimo e non superiore al numero massimo dei membri eleggibili nel Consiglio di Amministrazione sopra indicato. La lista che ottiene il maggior numero di voti nomina 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione se il numero dei componenti è pari a 3 (tre), 3 (tre) membri se il numero dei componenti è pari a 5 (cinque). La seconda lista più votata nomina i restanti membri del Consiglio di Amministrazione.
3. Il nominativo in capo alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre gli altri consiglieri spettanti alla lista verranno eletti nell'ordine della loro iscrizione nella lista medesima a partire dal secondo. Il nominativo in capo alla seconda lista più votata viene nominato Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre gli altri consiglieri spettanti alla lista verranno eletti nell'ordine della loro iscrizione nella lista medesima a partire dal secondo.
4. Gli amministratori devono essere scelti tra persone dotate di particolari cognizioni tecniche o amministrative o di esperienza professionale in materia di trasporti e/o società commerciali. La mancata partecipazione di un amministratore a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo comporta la decadenza dalla carica. Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.
5. Al Consiglio di Amministrazione è affidata la gestione generale degli affari della Società con tutti i più ampi poteri per il conseguimento dell'oggetto sociale, a norma delle disposizioni di legge e del presente Statuto, senza alcuna limitazione o distinzione fra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto per legge o per Statuto è riservato alla esclusiva competenza dell'Assemblea.
6. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per la durata massima di tre esercizi a far data dalla loro nomina fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e, comunque, fino alla nomina dei successivi amministratori. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si applicano le norme di cui all'art. 2386 del Codice Civile.

Il consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea entro sessanta giorni per le determinazioni del caso:

Per la sostituzione del componente del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea procederà alla sua elezione su indicazione del Socio che aveva espresso la lista alla quale apparteneva lo stesso componente da sostituire.

Art. 21

Consiglio di Amministrazione: convocazione, deliberazioni e funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, di solito nella sede della Società o in altro luogo della Regione Marche, mediante posta elettronica certificata o con qualunque altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, con l'indicazione degli argomenti da trattare, spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e, per i casi di urgenza, da spedire almeno quarantotto ore prima. La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità e almeno una volta ogni bimestre. Il Presidente può altresì disporre la convocazione del Consiglio di Amministrazione quando ne faccia richiesta almeno un amministratore.
2. Le adunanze del Consiglio sono valide con la maggioranza assoluta degli Amministratori in carica. Le relative deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Delle adunanze verrà redatto verbale da approvarsi a conclusione della seduta o all'inizio della prima seduta successiva.
4. I verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono raccolti in apposito registro.
5. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi con sistemi di collegamento audio/video, anche in via esclusiva, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.

Art. 22

Presidente: poteri – Vice Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della società per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e anche per atti e materie a lui riservate in via esclusiva dal Consiglio di Amministrazione. La società sta in giudizio nella persona del Presidente il quale, in particolare, nomina i procuratori ed i difensori della Società per i giudizi in cui essa è parte; nomina arbitri e periti; promuove tutte le azioni necessarie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi della Società. Adotta le decisioni non attribuite dalla legge, dal presente Statuto o dal Consiglio di Amministrazione – ad altri organi sociali e dispone le spese nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione la bozza del Bilancio ed il documento di programma gestionale, le convenzioni ed i contratti nonché gli atti di tipo regolamentare che il Consiglio stesso è chiamato ad approvare. Il Presidente, inoltre, controlla l'integrale e tempestiva attuazione delle decisioni degli organi collegiali della Società proponendo, periodicamente, alla loro valutazione i risultati della gestione dell'azienda; coordina le attività di tutti gli Organi sociali, assicurando la reciproca informazione e l'integrazione operativa fra gli stessi.
Il Presidente cura i rapporti con le Autorità e, in ispecie, con gli Enti Locali e con le associazioni sindacali, cura le pubbliche relazioni della Società e controlla la gestione dei rapporti con l'utenza.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente cui competono – oltre i poteri eventualmente delegati dal Presidente – funzioni vicarie.

Art. 23

Collegio Sindacale: costituzione, nomina, funzioni e durata

1. Il Collegio Sindacale è costituito da due sindaci effettivi e dal Presidente, nominati dall'Assemblea. L'Assemblea provvede altresì a nominare due sindaci supplenti.
2. La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene a seguito della presentazione di liste di candidati. Ogni socio può depositare, presso la sede della società, entro il termine ultimo dell'apertura dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei membri del Collegio Sindacale, una lista di candidati pari a cinque compresi i membri supplenti. La lista che ottiene il maggior numero di voti nomina 2 (due) membri del Collegio Sindacale ed un membro supplente. La seconda lista più votata nomina i restanti membri del Collegio Sindacale. In caso di sostituzione di un membro effettivo con un membro supplente si procederà alla nomina del nuovo membro scegliendolo nella stessa lista del membro del collegio che è cessato dall'incarico e successivamente si procederà alla reintegra del membro supplente scegliendolo nella

lista del membro sostituito.

3. Il nominativo in capo alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti viene nominato presidente del collegio sindacale, mentre gli altri membri spettanti alla lista, compreso il supplente, verranno eletti nell'ordine della loro iscrizione nella lista medesima a partire dal secondo. Per la seconda lista più votata i membri spettanti, compreso il supplente, verranno eletti nell'ordine della loro iscrizione nella lista medesima a partire dal primo.

4. Il controllo contabile può essere affidato al collegio sindacale o a società di revisione o a revisore unico con delibera della Assemblea ordinaria all'atto della nomina del Collegio Sindacale.

Quanto ai requisiti, doveri, responsabilità ed ogni altra materia relativa al Collegio Sindacale valgono le vigenti disposizioni di legge.

Il Collegio Sindacale, nella prima seduta, definisce la disciplina delle proprie sedute e delle relative convocazioni.

5. I componenti del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi a far data dalla loro nomina fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e, comunque, fino alla nomina dei successivi sindaci.

6. Le adunanze del Collegio Sindacale possono svolgersi con sistemi di collegamento audio/video, anche in via esclusiva, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.

Art. 24

Compenso agli Amministratori e retribuzione dei Sindaci

1. Agli Amministratori spettano i compensi fissati dall'Assemblea.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione - sulla base dei criteri stabiliti dall'Assemblea - determina compensi aggiuntivi per l'espletamento delle attività e per l'esercizio dei poteri specificatamente affidati dallo stesso.

Agli Amministratori deve essere corrisposto un rimborso delle spese per l'espletamento delle funzioni loro proprie, nella misura determinata dall'assemblea dei soci.

2. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata all'atto della nomina, sulla base della normativa di riferimento, per l'intero periodo di durata del loro ufficio senza possibilità di alcuna modificazione in detto periodo.

TITOLO IV

BILANCI E RELAZIONI

Art. 25

Bilancio

1. L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio unitamente alla relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione, in conformità all'art. 2428, c.c., e dal Collegio Sindacale nonché dalla Società di revisione o revisore unico se nominata, ai sensi dell'art. 2429, c.c., è presentato entro i successivi centoventi giorni alla Assemblea per l'approvazione. Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dei Sindaci o della Società di revisione o revisore unico se nominata, dovranno essere depositati presso la sede sociale e ivi tenuti a disposizione dei soci. La ripartizione degli utili avverrà in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente detratto il 5% da destinare a riserva legale sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale.

L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie mediante accantonamenti di utili.

2. Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, constatate da parte dell'organo amministrativo, lo richiedano, l'Assemblea annuale per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 26

Scioglimento

1. Lo scioglimento della Società si ha:

- a) alla scadenza del termine di cui al precedente art. 3;
- b) in ogni altro caso previsto dalla legge.

2. Lo scioglimento, ove necessario, è deliberato dall' Assemblea straordinaria che, comunque, determina la modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO VI NORME FINALI

Art. 27

Regolamento

- 1. Ove si rendesse necessario ed opportuno, potrà essere deliberato da parte dell'assemblea generale ordinaria, un regolamento di attuazione delle disposizioni del presente statuto, per disciplinare i rapporti tra i soci e tra questi e la società.
- 2. In caso di conflitto tra il regolamento ed il presente statuto, quest'ultimo prevale.

Art. 28

Clausola compromissoria

- 1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, ed ancora le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori o nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi alla interpretazione o applicazione dello statuto e più in generale all'esercizio dell'attività sociale, ivi incluse quelle riguardanti la validità delle delibere assembleari, ad eccezione di quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno devolute ad un collegio arbitrale, composto da tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Ancona il quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.
- 2. Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale.
- 3. La sede dell'arbitrato sarà nel luogo in cui è stabilita la sede legale della società.
- 3. Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 90 giorni dalla costituzione del collegio.
- 4. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.
- 5. Le risoluzioni e le determinazioni degli arbitri saranno vincolanti per le parti e inoppugnabili, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 36 del D. Lgs 17 Gennaio 2003, n. 5 che si applica anche per tutto quanto qui non espressamente previsto.
- 6. Il collegio arbitrale determinerà la ripartizione delle spese dell'arbitrato tra le parti.

Art. 29

Rinvio

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

FIRMATO: MUZIO PAPAVERI - RENATO BUCCI (IMPRONTA SIGILLO)

Certifico io sottoscritto, dott. RENATO BUCCI, notaio in Ancona, iscritto presso il collegio notarile del distretto di Ancona, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo, con l'annesso allegato, conservato nella mia raccolta, firmato a norma di legge.

Si rilascia per uso consentito.

Ancona, 11 dicembre 2024, nel mio studio in via Marsala n. 12.